



COMUNE DI VALDENGO

Asilo Nido comunale di Valdengo "Luigi Pella"



Il Nido degli Orsetti

REGOLAMENTO ASILO NIDO

**Approvato con Deliberazione Consiglio comunale
n. 44 del 23 settembre 2014**

PARTE I

Principi Generali

Art. 1

I bambini quali soggetti di diritto

Il bambino è soggetto portatore di diritti inalienabili, come sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 176 del 27.5.91.

L'Amministrazione Comunale orienta le proprie attività in tal senso ed in particolare:

- riconosce il bambino come individuo e cittadino;
- esplica le proprie attività in riferimento alla delicatezza e peculiarità del suo essere, attivando forme di tutela e garanzia;
- crea le condizioni per avviare dei processi educativi tendenti a sviluppare le potenzialità innate in ciascun bambino, rendendolo capace di esprimerle e sostenendolo nella formazione della sua identità.

Art. 2

Finalità educative

Il bambino deve essere messo in condizione di crescere come soggetto attivo, libero, autonomo, competente e creativo, partecipe del contesto sociale di appartenenza..

Il *Nido* è un Servizio educativo e sociale di interesse pubblico che accoglie i bambini in età compresa fra tre mesi e tre anni e che concorre con la famiglia alla loro formazione nel quadro di una politica socio - educativa della prima infanzia e, in accordo con gli orientamenti educativi vigenti, ha lo scopo di offrire :

- ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo;
- alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di opportunità tra i sessi.

Nell'ambito della massima integrazione con gli altri *Servizi* educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, il *Nido*:

- favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale ed agli altri servizi esistenti, mette in atto azioni positive per offrire ai propri utenti pari opportunità, valorizzando le differenze, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia;
- tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale.

Art. 3

Standard di servizio

L'Amministrazione Comunale riconosce gli standard qualitativi e quantitativi vigenti (Comunità Europea, Stato e Regione) quali riferimenti per l'organizzazione e la gestione del servizio oggetto del presente *Regolamento*, con particolare riferimento a:

- rapporti numerici tra il personale docente ed il bambino;
- qualità degli spazi;

- qualità e tipologia dei materiali didattici;
- tipologia delle attività educative;
- processi formativi del Personale;
- accessibilità ed utilizzo dei servizi;
- valorizzazione delle differenze;

Art. 4 Personale

Il servizio asilo nido è erogato con ricorso a prestazioni esterne che comunque devono garantire il livello qualitativo in modo conforme al presente Regolamento.

Il soggetto gestore del servizio deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente.

Il coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità del servizio, in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Il rapporto numerico tra le figure educative ed i bambini deve essere tale da garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio ed è da calcolarsi secondo il seguente prospetto:

Per un'utenza composta da bambini divezzi:

n. bambini iscritti	n. figure educative	n. operatori ausiliari
Da 1 a 6	1	1
Da 6 a 12	2	Da 1 a 2
Da 12 a 18	3	2
Da 18 a 23	4	Da 2 a 3

Per un'utenza composta da bambini lattanti:

n. bambini iscritti	n. figure educative	n. operatori ausiliari
Da 1 a 4	1	1
Da 4 a 8	2	Da 1 a 2
Da 8 a 12	3	2
Da 12 a 16	4	Da 2 a 3
Da 16 a 20	5	3
Da 20 a 23	6	Da 3 a 4

Art. 5 Rapporti con altre strutture territoriali e funzione psicopedagogia

L'Amministrazione comunale promuove le migliori condizioni di apprendimento, di esperienza e di interazioni multiple, avvalendosi di tutte le strutture territoriali atte a garantire e favorire l'adeguato sviluppo psicofisico del bambino. Utilizza l'esperienza di figure professionali quali *Pedagogisti e/o Psicologi* che, collaborando con le famiglie:

- attuano forme di consulenza tecnico - scientifica e forniscono supporti psicopedagogici in ordine all'elaborazione del progetto educativo ed alla verifica della sua attuazione;
- predispongono momenti di collaborazione con altri Servizi socio-educativi presenti sul territorio;

Art. 6

Gestione e partecipazione

Il servizio è erogato con ricorso a prestazioni esterne che devono garantire il livello qualitativo in modo conforme al presente regolamento assicurando:

- momenti di confronto tra tutto il personale educatore e non educatore in servizio presso il nido al fine di garantire il coordinamento e una omogenea fruizione del servizio, in particolare nell'ambito dell'offerta formativa
- programmazione e verifica dell'attività educativa e dell'organizzazione interna del nido
- esperienze di continuità educativa con le altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio
- momenti di incontro e collaborazione con i genitori
- proposte di formazione, aggiornamento, sperimentazione e continuità;
- proposte di acquisto di attrezzature e di materiale didattico;
- conduzione didattica di nuove sperimentazioni
- attività di supporto e confronto con le famiglie per specifiche tematiche inerenti alla prima infanzia;
- attività di studio e ricerca nel campo delle discipline psicopedagogiche propositive e attente a qualsiasi idea emergente a livello regionale, nazionale, europeo e internazionale.
- Attivazione di procedure di verifica sulla qualità del servizio

Il coordinamento gestionale delle attività del nido, come sopra precisato, è garantito da un Collegio presieduto da un Coordinatore e costituito da tutto il Personale Educatore e non Educatore in servizio presso il Nido o, a seconda delle specifiche esigenze individuate dal Coordinatore, dal solo Personale Educatore.

La partecipazione e il controllo vengono attivati da un sistema di relazioni che permettono a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo complementare e reciprocamente arricchente sul piano comunicativo. Essa si realizza con la partecipazione attiva all'interno del *Nido* attraverso:

- *Consiglio del Nido*;
- *Colloquio Scuola Famiglia*;
- *Assemblea dei Genitori*.

Art. 7

Verifica della qualità del servizio

Sono attuati sistemi di monitoraggio per la verifica dell'effettiva rispondenza agli standard qualitativi del servizio erogato, tenuto conto del gradimento riscontrato, di eventuali reclami o proposte migliorative.

Art. 8

Consiglio del Nido

Il Consiglio del Nido è nominato dal Sindaco, ed ha durata di 5 (cinque) anni.

Il *Consiglio del Nido* è così composto:

- a) 2 (due) membri designati dal Sindaco
- b) un rappresentante dei genitori dei bambini utenti del servizio ordinario indicati dall'*Assemblea dei Genitori*;
- c) un rappresentante dei genitori dei bambini utenti della Sezione Primavera, se istituita, indicati dall'*Assemblea dei Genitori*;
- d) un rappresentante del *Personale del Nido*, indicati dal soggetto affidatario della gestione;

- e) Il Presidente o suo delegato del Consiglio d'Amministrazione dell'Asilo Infantile "Albertina e Cavaliere del Lavoro Giovanni Rivetti" di Valdengo;
- f) Un membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Asilo Infantile Albertina e Cavaliere del Lavoro Giovanni Rivetti" di Valdengo, designato dal Presidente dello stesso;
- g) Il *Consiglio del Nido* elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente fra i rappresentanti di cui alla lettera a), d) ed e).

Spetta al *Consiglio del Nido*:

- a) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale proposte per la gestione del nido e ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;
- b) contribuire all'elaborazione degli indirizzi educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
- c) promuovere attività di informazione alle famiglie e alle formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
- d) prendere in esame i suggerimenti ed i reclami che siano inerenti al funzionamento del *Nido*;

Il presidente del *Consiglio del Nido*:

- convoca e presiede le riunioni del *Consiglio del Nido*;
- predispone l'ordine del giorno del *Consiglio del Nido*;
- convoca l'*Assemblea dei Genitori*;

Le sedute del Consiglio del nido sono valide in presenza di metà dei componenti. Alle sedute del Consiglio del Nido può partecipare, a titolo consultivo, il Sindaco, il personale competente per materia, il capogruppo consiliare di maggioranza ed il capogruppo consiliare di minoranza, o un loro delegato.

Art. 9

Colloquio scuola famiglia

Il *colloquio scuola famiglia* è uno strumento idoneo a promuovere una comunicazione approfondita tra scuola e famiglia in relazione alla vita del bambino nei due ambiti; può essere chiesto dagli educatori e dai singoli genitori. In casi particolari può essere prevista anche la partecipazione dello *Psicopedagogo* e/o Psicologo

Art. 10

Assemblea dei Genitori del Nido

I genitori dei bambini che frequentano il *Nido* si riuniscono in assemblea ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di almeno la metà dei genitori o del Responsabile di servizio competente in materia o del Personale Educatore. L'*assemblea* è convocata dal *Presidente del Consiglio del Nido* oppure, in sua assenza, dal *Vicepresidente*.

L'*Assemblea dei Genitori del Nido* è valida purché vi sia la presenza di almeno il 40% + 1 dei genitori dei bambini frequentanti.

L'*Assemblea dei Genitori del Nido*:

- indica i genitori componenti del Consiglio del Nido, come specificato all'art. 8 del presente Regolamento;
- discute ed esprime il proprio parere sull'andamento del Servizio in ogni suo aspetto.

Funge da moderatore il Responsabile del servizio comunale competente, il quale redige un sintetico verbale della riunione.

PARTE II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 11 **Domande di iscrizione**

Le domande di iscrizione devono essere compilate su appositi moduli a disposizione presso gli *Uffici comunali* e possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Eventuale documentazione aggiuntiva, anche in forma di autocertificazione, può essere richiesta dal Responsabile del Servizio interessato al fine di predisporre le graduatorie di cui all'art. 12. I bambini devono avere un'età compresi tra i tre ed i 36 mesi.

In caso i posti disponibili siano esauriti, le istanze di iscrizione possono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno per il periodo settembre/luglio successivo o per eventuali posti che dovessero rendersi disponibili prima dell'approvazione delle graduatorie, secondo quanto previsto dall'art. 12.

ART. 12 **Criteri per l'ammissione e la formazione della graduatoria d'ammissione**

Il Responsabile del Servizio interessato predisporre le due graduatorie di ammissione, una comprendente i residenti, l'altra i non residenti. Nell'ammissione al nido hanno precedenza i bimbi frequentanti nell'anno scolastico precedente e i residenti. La priorità è assegnata ai bambini già facenti parte della graduatoria dei residenti stilata per l'anno precedente. Nella graduatoria dei non residenti la priorità è assegnata ai figli dei lavoratori, pubblici o privati, che svolgono la loro attività lavorativa sul territorio del Comune di Valdengo. Esaurita la graduatoria dei residenti, se disponibili ulteriori posti, gli stessi vengono assegnati ai bambini facenti parte della graduatoria dei non residenti.

Al fine di tener conto delle peculiarità delle famiglie dei bambini e quindi valutare la maggiore o minore necessità di accedere al nido, alle domande di ammissione viene assegnato un punteggio, come segue:

- a) Bambini portatori di handicap: punti 7.
- b) Bambini la cui famiglia presenti una situazione psico-socio-ambientale fortemente condizionante l'adeguato sviluppo del bambino, documentata dalle competenti strutture territoriali e/o dei servizi socio-sanitari: punti 6.
- c) Bambini privi di entrambi i genitori: punti 6.
- d) Bambini con un genitore solo (orfani, non riconosciuti da uno dei genitori, affidati ad uno solo dei genitori o altri casi equiparabili): punti 5.
- e) Bambini i cui genitori sono entrambi disoccupati e regolarmente iscritti alle liste di collocamento: punti 5.
- f) Bambini i cui genitori sono entrambi studenti: punti 3
- g) Bambini i cui genitori lavorano entrambi: punti 5
- h) presenza di altri figli al di sotto dei nove anni: 1 punto per figlio, due punti se gemello
- i) presenza in famiglia di genitori, fratelli o familiari conviventi portatori di handicap o invalidi almeno al 70%: punti 2 per persona,
- j) presenza di fratelli frequentanti il medesimo nido: punti 1 per fratello.

I punteggi attribuiti con i criteri a), b), c), d), e), f), non sono tra loro cumulabili.

A parità di punteggio viene data priorità in base all'ordine di iscrizione. Nel caso si esaurisca la graduatoria nei termini suindicati e vi fosse ulteriore disponibilità di posti, previa verifica del possesso da parte degli interessati dei requisiti di ammissibilità, il Responsabile del Servizio interessato può disporre l'ammissione d'ufficio di minori in seguito ad eventuali successive richieste di iscrizione, garantendo in ogni caso la precedenza ai residenti e secondo le modalità valide per la redazione delle graduatorie.

Art. 13

Rette

La Giunta Comunale determina annualmente, secondo le disposizioni del presente regolamento, l'ammontare delle rette di frequenza distinguendo tra tempo pieno e part-time e tra residenti, non residenti con uno o entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa, pubblica o privata, sul territorio del Comune di Valdengo, e non residenti. In caso di mancata determinazione si applicano gli importi dell'anno precedente.

All'atto dell'iscrizione i genitori segnalano il mese in cui desiderano che abbia inizio l'inserimento, che deve avvenire:

- per le iscrizioni presentate entro il 31 maggio per la redazione delle graduatorie delle frequenze a partire dal settembre successivo, entro il mese di novembre
- per le iscrizioni presentate dopo il 31 maggio, a seguito della redazione della graduatoria, entro e non oltre i 3 mesi successivi

La Giunta Comunale determina annualmente, secondo le disposizioni del presente regolamento, l'ammontare della retta di mantenimento posto dovuta per i tre mesi di cui sopra; per le iscrizioni presentate entro il 31 maggio per la redazione delle graduatorie delle frequenze a partire dal settembre successivo, la retta di mantenimento posto è dovuta a decorrere dal mese di settembre.

La tariffa del mese di inserimento sarà calcolata dal primo giorno di frequenza come specificato all'art. 15, e nulla sarà dovuto per il mese di inserimento come quota di mantenimento posto.

Per i primi 5 (cinque) giorni di inserimento del bambino al nido, a partire dalla data programmata per l'inizio dello stesso, la retta viene applicata con una riduzione del 33%. La retta è dovuta fino al termine del ciclo educativo a meno che non vi siano giustificati motivi documentati.

L'utente può interrompere il pagamento della retta solo a seguito di dimissioni scritte inviate all'Ufficio comunale competente. In tal caso verrà richiesto il pagamento in relazione al periodo in cui il bambino è rimasto iscritto.

Oltre alla retta mensile la Giunta Comunale determina annualmente la retta giornaliera per i pasti, aggiuntiva alla retta mensile, comprendente lo spuntino di metà mattina, il pranzo e la merenda del pomeriggio; identica retta si applica sia ai frequentanti part-time sia ai frequentanti a tempo pieno.

Art. 14

Organizzazione del Nido

I bambini vengono suddivisi per fasce d'età e si distinguono in lattanti e divezzi:

- per lattante si intende il bambino di età pari od inferiore a 13 mesi;
- per divezzo il bambino di età superiore ai 13 mesi;

L'orario di apertura del servizio è di 10 (dieci) ore al giorno da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.30.

L'utenza può avvalersi di una frequenza a part-time o a tempo pieno. La frequenza part-time è di 5 (cinque) ore.

La frequenza al *Nido* deve avere carattere di continuità al fine di garantire il benessere psicofisico del bambino.

Art. 15

Inserimenti ed applicazione della retta

Gli inserimenti vengono effettuati secondo l'ordine di graduatoria in base ad un elenco di bambini accoglibili per l'anno scolastico.

In base alle graduatorie, il Responsabile del Servizio interessato provvede a contattare le famiglie per l'inizio dell'inserimento, che avviene a partire dal 1° settembre di ogni anno, salvo i casi in cui vi siano posti disponibili nei mesi precedenti, come previsto dall'art. 11.

L'utente, entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione, deve accettare l'inserimento in forma scritta, in caso contrario decade dal diritto di essere inserito nel Nido. L'ammissione all'asilo è inoltre subordinata alla presentazione di una dichiarazione da parte del pediatra che attesti condizioni di salute compatibili con la vita comunitaria ed il rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti leggi sanitarie in ordine alle vaccinazioni obbligatorie.

La corresponsione della retta decorre dal primo giorno di frequenza fino alla fine del percorso educativo all'interno del nido o fino ad eventuale rinuncia scritta, fatta salva la riduzione del 33% nei primi 5 giorni di inserimento, di cui all'art. 13.

Eventuali rinunce al posto devono pervenire presso gli uffici comunali per iscritto con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni e decorrono dal primo giorno del mese successivo. In mancanza di comunicazione viene applicata l'intera retta.

Nel caso in cui in iscrizione si richieda l'inizio dell'inserimento in mesi successivi dovrà essere corrisposta una quota mensile di mantenimento posto, deliberata dalla Giunta comunale contestualmente all'approvazione delle rette di frequenza, come previsto all'art. 13.

L'inserimento al Nido, di norma, avviene gradualmente, con attenzione alle esigenze del bambino, prevedendone una presenza sempre maggiore fino al raggiungimento dell'orario completo.

Uno dei genitori, o eccezionalmente un adulto significativo per il bambino, è tenuto ad essere presente all'inizio dell'inserimento, coadiuvando il personale educatore al fine di conseguire un buon adattamento del bambino al Nido.

I tempi di inserimento dovranno essere concordati opportunamente tra lo Psicopedagogo competente, le educatrici ed i genitori.

Art. 16 **Dimissioni**

La frequenza al *Nido* deve avere carattere di continuità. Dopo una assenza non giustificata di 10 (compresi eventuali festivi) giorni, il Responsabile del Servizio interessato, a seguito di comunicazione scritta del soggetto gestore, avvisati i genitori del bambino, dispone le dimissioni d'ufficio del piccolo utente il cui posto verrà immediatamente occupato attingendo dalle graduatorie delle domande giacenti nel rispetto dell'art. 12 del presente Regolamento.

Art. 17

Articolazione del Servizio nell'arco dell'anno

Il Servizio è aperto all'utenza dal 1° settembre al 31 luglio di ciascun anno, con le interruzioni di Natale e Pasqua ed eventuali altri giorni di chiusura ritenuti opportuni e compatibili con il buon funzionamento del servizio.

Art. 18

Allontanamento del bambino dal nido

L'educatrice di riferimento, valutati i casi specifici, può disporre, al fine di tutelare la salute di tutti i piccoli utenti, previo avviso alla famiglia, l'immediato allontanamento del bambino dal nido in caso di:

- pediculosi (fino all'eliminazione di lendini e pidocchi); in questo caso è necessario seguire il protocollo appositamente predisposto dall'ASL e, previa adesione da parte del Comune a eventuali progetti sperimentali promossi dall'ASL, educatrici e genitori sono tenuti a rispettare prassi e regole previste dal progetto stesso
- scariche di dissenteria superiori a n. 2 giornaliere (fino alla scomparsa dei sintomi)
- sospetta congiuntivite (fino alla scomparsa dei sintomi)
- temperatura corporea interna rettale superiore a 38° (fino alla scomparsa dei sintomi)
- dopo anche un solo episodio di vomito (fino alla scomparsa dei sintomi)
- comparsa di eruzioni cutanee di sospetta origine virale o allergica (fino alla scomparsa dei sintomi)
- malessere generale anche in assenza di febbre di cui al punto precedente per più di due giorni consecutivi (es. eccessivo e ingiustificato pianto, ingiustificata astenia, ingiustificata irritabilità, tosse insistente durante il riposo pomeridiano)

Art. 19

Riammissione al Nido

La riammissione al *Nido* è così regolamentata:

- l'assenza sia per motivi familiari che per malattia deve essere comunicata immediatamente all'educatore;

- l'assenza per malattia richiede l'autocertificazione del genitore redatta secondo appositi modelli all'uopo predisposti dal soggetto gestore;
- qualora il genitore non presenti l'autocertificazione richiesta, il bambino non potrà essere riammesso al *Nido*.
- nel caso in cui i genitori non dichiarino, indicando nell'autocertificazione di cui sopra il nome ed il numero di telefono del medico curante, di aver sottoposto il bambino a visita pediatrica, l'ufficio Amministrazione Generale comunale può valutare l'accettazione del bambino al nido e, in casi specifici e/o ricorrenti, la segnalazione ai servizi sociali
- in caso di malattia infettiva va immediatamente avvisato il *Servizio Sanitario* che farà adottare le opportune misure di profilassi;

Art. 20

Registro delle presenze e cartelle personali

Il personale del nido, sotto il controllo del coordinatore, deve tenere costantemente aggiornato un registro delle presenze dei bambini nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti dell'asilo. Entro il quinto giorno di ogni mese il coordinatore provvede a fornire al Responsabile del servizio interessato l'elenco dei bambini iscritti, con l'indicazione dei giorni di assenza nel mese precedente di ciascun bambino e le motivazioni della suddetta assenza.

Per ciascun bambino, all'atto dell'effettiva ammissione sulla base della certificazione di idoneità sanitaria, verrà istituita una cartella personale nominativa, nella quale dovranno essere annotate tutte le notizie e osservazioni relative al bambino, nonché conservate tutte le documentazioni sanitarie di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

Art. 21

Funzionamento del servizio e doveri dei genitori

Nel caso in cui, durante la frequenza, le condizioni di salute del bambino apparissero compromesse, i genitori, informati immediatamente dalle educatrici, sono tenuti a presentarsi presso il nido entro 2 ore.

Qualora accadano incidenti che richiedono l'intervento medico, il personale provvede ad informare il 118, i genitori e ad accompagnare il bambino al pronto soccorso a mezzo ambulanza.

All'uscita i bambini saranno affidati esclusivamente ai genitori o a persone autorizzate per iscritto dagli stessi.

Art. 22

L'alimentazione

Le diete del *Nido*, differenziate per età, sono elaborate da un esperto in scienze dell'alimentazione, approvate dall'ASL secondo la vigente normativa ed in ogni caso prevedono l'utilizzo esclusivo di alimenti non contenenti prodotti geneticamente modificati e conformi alle disposizioni del DPR 7 aprile 1999, n. 128.

Per bambini che necessitano di dieta particolare, la stessa sarà garantita esclusivamente dietro presentazione di apposito certificato del pediatra e compatibilmente con l'effettiva possibilità da parte del personale del nido di soddisfarne la richiesta.

Art. 23
Vigilanza sanitaria

L'Amministrazione comunale provvede ad assicurare all'asilo nido, in collaborazione con L'Azienda Sanitaria Locale, i più idonei controlli ed i servizi necessari per la tutela della salute e dell'igiene dei bambini secondo le norme vigenti in materia, potenziando soprattutto gli interventi di prevenzione

Art. 24
Uso dei locali

I locali adibiti a *Nido* possono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività educative.
L'accesso è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere non autorizzate.

PARTE III
DISCIPLINA GENERALE DELLE
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 25 – Agevolazioni tariffarie

La parte III del presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alla prestazione agevolata del servizio asilo nido, ai sensi dell'art. 1 comma 2 D. Lgs. 109/1998 e s.m.i.

Il sistema tariffario per il servizio asilo nido prevede l'applicazione della tariffa massima a tutti coloro che avranno un valore di ISEE superiore al limite più avanti indicato e di una tariffa ridotta a tutti coloro che avranno il valore di ISEE inferiore a tale limite.

La domanda per ottenere l'agevolazione tariffaria va presentata all'Ufficio Amministrazione generale e servizi al cittadino, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 e art. 71 del D.P.R. 445/2000, nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela della privacy.

La domanda deve essere presentata utilizzando una scheda di raccolta dati (dichiarazione sostitutiva), la cui compilazione viene effettuata presso i Centri di Assistenza Fiscale territoriale o avvalendosi della consulenza del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione Generale e Servizi al Cittadino.

Oltre ai dati necessari a determinare la situazione economica, al cittadino possono essere richieste informazioni aggiuntive ad integrazione della domanda stessa e finalizzate a migliorare il servizio.

Le agevolazioni tariffarie e quindi l'importo delle rette risultanti vengono stabilite in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica ISE ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 D. Lgs. 109/1998) del nucleo familiare convenzionale, così come definito all'art. 1 bis del D.P.C.M. 221/1999.

Art. 26 – Calcolo dell'ISEE

Il calcolo dell'ISEE viene effettuato dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione generale e servizi al cittadino, sulla base della dichiarazione sostitutiva unica presentata da chi richiede la tariffa agevolata, avvalendosi dell'apposita procedura on-line attivata dall'INPS e quindi in base a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dal D. Lgs. 109/98 mod. dal D. Lgs. N. 130

/ 2000, dal D.P.C.M. 221/1999 mod. dal D.P.C.M. n. 242/ 2001 e dal D.P.C.M. del 18 maggio 2001, i quali individuano:

- le prestazioni sociali e socio assistenziali agevolate;
- l'indicatore della situazione economica (ISE) pari alla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale rettificato nella misura del 20% dei valori patrimoniali;
- le modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, la determinazione dell'ISE e del controllo dei dati dichiarati;
- le tabelle sui criteri unificati di valutazione reddituale e la scala di equivalenza per il calcolo dell' ISEE.

La dichiarazione sostitutiva unica, prodotta secondo lo schema del modello ministeriale, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

Art. 27 – Valori ISEE di riferimento per le agevolazioni

Relativamente al servizio asilo nido, sono previste esclusivamente per i residenti tariffe ridotte applicabili in presenza di valori ISEE fino a €. 4.000,00.

Art. 28 – Controlli

Ai fini dell'accertamento e della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione comunale effettua controlli a campione e tutte le volte che risulti necessario, cioè quando sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni stesse, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri Enti dell'Amministrazione pubblica. La scelta delle istanze da controllare avverrà mediante l'estrazione a sorte, di cui alla D. D. Regione Piemonte 386/2000.

Il Comune potrà richiedere ogni documentazione necessaria a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine di correggere eventuali errori materiali o di modesta entità.

Coloro che risultassero avere rilasciato dichiarazioni non veritiere saranno interpellati per chiarire le difformità riscontrate.

Il Comune provvederà ad ogni adempimento conseguente, ai sensi dell'art. 75 e 76 della Legge 445/2000, ed in particolare dopo aver accertato l'eventuale falsa dichiarazione, il competente ufficio provvederà immediatamente alla rideterminazione della tariffa e al recupero delle agevolazioni concesse, oltre agli interessi di legge ed eventuali spese.

Il mancato pagamento della somma da recuperare nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale comporta la dimissione del bambino dal servizio asilo nido.

PARTE IV

SEZIONE PRIMAVERA

Art. 29 – Sezione Primavera – istituzione

La Sezione Primavera è una sezione sperimentale aggiuntiva, per i bimbi tra i 2 ed i 3 anni di età, dotata di specifico progetto educativo, che può essere istituita presso l'asilo nido comunale, se finanziata da apposito contributo ministeriale finalizzato alla riduzione delle rette rispetto a quelle in vigore per il servizio asilo nido ordinario.

Art. 30 – Organizzazione del servizio

In base a quanto stabilito dal Ministero dell'istruzione la Sezione Primavera è organizzata in base ai seguenti criteri:

- **Perseguimento e ricerca della qualità educativa sostenuta** dalla motivazione del personale dirigente docente e di assistenza, e da un progetto pedagogico costruito sulla base di concrete finalità operative autonomamente definite e comunque adeguate alla fascia di età cui si rivolge la sezione Primavera. Anche i rapporti con le famiglie e le modalità con le quali si organizzano e si svolgono contribuiscono a definire tale qualità educativa.
- **Continuità educativa con l'asilo nido ordinario (bimbi da zero a due anni)** con la quale si integra in ambito pedagogico sulla base di specifici progetti;
- **Orario di funzionamento** rispondente alle esigenze dell'utenza e alla qualità del servizio, compreso tra le 5 e le 9 ore giornaliere;
- **Dimensione delle sezioni** con un numero di bambini che non oltrepassi il numero di 20;
- **Rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini** non superiore a 1:10, avendo come riferimento l'età, l'estensione oraria del servizio, la dimensione del gruppo;
- **Presenza di locali idonei** sotto il profilo della funzionalità, della sicurezza ed adeguati alle esigenze dei bambini come: accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura personale. Ciò si realizza mediante l'allestimento di spazi provvisti di arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di far assumere a tali locali le caratteristiche di ambiente educativo inteso come contesto di vita, di relazione, di apprendimento ma rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia;
- **Impiego di personale provvisto di caratteristiche professionali** per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno dei bambini diversamente abili. Il personale educativo, docente ed ausiliario deve essere in regola con le norme contrattuali vigenti e nei cui confronti devono essere predisposte delle iniziative di formazione e aggiornamento;
- **predisposizione di specifiche forme di aggiornamento** per il personale impegnato.
- **allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, a livello nazionale e regionale**, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato

Art. 31 – Criteri per l'accesso alla Sezione Primavera

Sono ammessi alla Sezione Primavera, compatibilmente con il numero di posti disponibili (in base alla relativa autorizzazione ASL) i bambini residenti a Valdengo ammessi al servizio asilo nido secondo le disposizioni previste agli articoli 11 – 12 del presente regolamento che compiono i due anni di età entro il 31 dicembre dell'a. s. di riferimento ed il cui inserimento avverrà al compimento dei 24 mesi.

Nel caso in cui il numero di bimbi in possesso dei suddetti requisiti siano in numero superiore ai posti disponibili l'accesso avverrà in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

1) Bambini residenti già frequentanti nell'anno scolastico precedente o facenti parte della graduatoria dei residenti dell'anno precedente. A parità di requisiti la priorità è assegnata in base all'ISEE; accedono le famiglie con l'ISEE più basso.

2) Bambini residenti anche se non frequentanti nell'anno precedente e se non facenti parte della graduatoria dei residenti dell'anno precedente. A parità di requisiti la priorità è assegnata in base all'ISEE; accedono le famiglie con l'ISEE più basso.

Art. 32 – Rette

L'ammontare della contribuzione a carico delle famiglie, deliberato dalla Giunta comunale, è contenuto in una fascia intermedia tra le rette correnti per il servizio asilo nido ordinario e quelle per la scuola dell'infanzia. Le rette tengono conto dei maggiori oneri di funzionamento previsti in riferimento alla peculiarità del servizio offerto alle famiglie.

Alle rette della Sezione Primavera non si applicano le riduzioni previste per il servizio asilo nido ordinario di cui agli articoli 13 - 27.